

ALLEGATO 4)

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art.4 comma 11, L.R. n.19 dell'11 Agosto 2015

L'anno duemila venti il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'AMAP S.p.A. via Volturmo, 2, Palermo.

TRA

L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo, in seguito definita ATI, codice fiscale..... a firma di, nato a, il, nel Suo attuale ruolo di, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'interesse dell'Ente d'Ambito ed anche dei Comuni di seguito specificati e rappresentati, giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI..... n.....del.....

1.Il Comune di Bagheria, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di ----- (Denominati di Seguito Comune)

2.Il Comune di Baucina, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di ----- (Denominati di Seguito Comune)

3.Il Comune di Cerda, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

4.Il Comune di Ciminna, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

5.Il Comune di Giuliana, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

6.Il Comune di Mezzojuso, cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

7.Il Comune di Roccapalumba cod. fisc. ----- e P.IVA-----, a firma -----, nato a -----il-----

--, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

8. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia, cod. fisc. ----- e P.IVA -----, a firma -----, nato a ----- il -----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

9. Il Comune di Vicari, cod. fisc. ----- e P.IVA -----, a firma -----, nato a ----- il -----, nel suo attuale ruolo di -----, in seguito definito anche "Comune" ed elettivamente domiciliato presso la casa Comunale, -----, in -----, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di -----, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione di -----.

E

L'AMAP S.p.A., cod. fisc. 04797200823, con sede legale in Palermo, via Volturmo n. 2, e in seguito definita anche "Società", a firma del -----, nato -----, nel Suo ruolo di Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della società ed elettivamente domiciliata presso la citata sede, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società medesima, giusti poteri riconosciuti dallo statuto della società repertorio n.61232 raccolta n.19667 del 15 maggio 2018, approvato dall'Assemblea della Società ed in atti del notaio Renato Caruso iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

PREMESSO

- 1) CHE la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, ha stabilito il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ed in specie in materia di affidamento del medesimo servizio;
- 2) CHE, per quel che qui interessa, l'art.4, comma 11, della L.R. 19/2015 prevede che le società di gestione del SII a capitale interamente pubblico, come è l'AMAP S.p.A., possono assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli altri Enti Locali o stipulando apposito contratto di servizio;
- 3) CHE in applicazione della citata normativa i predetti Comuni, acquisita la qualità di socio dell'AMAP S.p.A. in data -----, intendono assicurarsi la gestione del SII da parte dell'AMAP S.p.A. nel proprio territorio e ciò nelle more che si determinino le condizioni per l'affidamento definitivo del servizio al medesimo gestore unico AMAP S.p.A. in esito al completamento delle attività di competenza dell'Assemblea Idrica Territoriale Palermo già avviate giusta deliberazione n.3 del 22 novembre 2017 e giusta deliberazione n.10 del 27 ottobre 2018;
- 4) CHE - previa verifica congiunta sulla sostenibilità economica e finanziaria relativa ai 34 Comuni già in gestione AMAP ampliata ai territori dei predetti nuovi Comuni - l'AMAP S.p.A. si è dichiarata disponibile a svolgere la gestione del SII alle condizioni tutte e per la durata stabilita nel presente Contratto di Servizio volto a disciplinare il rapporto tra le parti sino all'affidamento del SII al Gestore Unico come da Piano d'Ambito dell'ATO Palermo in fase di elaborazione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue in diversi articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'ATI Palermo e per essa i predetti Comuni e l'AMAP S.p.A. circa i servizi di cui al seguente art. 2), fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria della ampliata gestione, assicurare l'autonomia gestionale della Società e parimenti perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in sede di ATI nell'interesse generale della cittadinanza.

Il Contratto impegna, altresì, la Società ad operare entro il limite dell'attuale funzionalità delle infrastrutture in atto affidate al gestore nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico ed il razionale utilizzo delle fonti.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L'ATI Palermo ed i predetti Comuni nell'ambito del loro territorio di riferimento affidano all'Amap S.p.A. la gestione ordinaria del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Ulteriori servizi collaterali, sinergici o complementari alle attività sopra descritte, quali la gestione delle acque meteoriche e la pulizia caditoie, la gestione del riuso delle acque reflue depurate in agricoltura tramite le infrastrutture in titolarità dei Comuni, nonché quelli finalizzati a soddisfare specifiche esigenze sociali della collettività, potranno essere affidati o richiesti alla Società ed espletati dietro apposito corrispettivo extra tariffa del SII e con le modalità da concordare, di volta in volta, con i competenti uffici comunali.

La Società, in conformità a quanto stabilito in merito dall'ATI Palermo, è autorizzata con il presente contratto di servizio a provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque ove siano oggetto di appositi finanziamenti pubblici ed a tal fine, autorizzano l'AMAP S.p.A. quale soggetto delegato dai medesimi Comuni a svolgere compiti di stazione appaltante e pure di soggetto attuatore delle opere a diretto finanziamento pubblico, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto di servizio avrà decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e sino al perfezionamento dell'affidamento del SII nell'ATO Palermo al gestore unico AMAP S.p.A. in esito al completamento delle attività di cui alle deliberazioni dell'ATI Palermo n.3 del 22 novembre 2017 e n.10 del 27 ottobre 2018.

Pertanto, tra le parti si conviene espressamente che gli effetti del presente contratto e, quindi, le modalità di svolgimento del SII nei termini qui precisati, cesseranno *ipso iure* al momento dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione di Gestione del SII, integrativa di quella già in essere tra la società predetta ed i 34 Comuni in gestione, che sarà formalizzata direttamente tra il gestore unico AMAP S.p.A. e lo stesso Ente d'Ambito, ATI Palermo.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, ogni eventuale proroga o modificazione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative.

L'avvio della gestione AMAP S.p.A. come previsto ai successivi articoli resta subordinata all'avvenuta consegna da parte dei Comuni qui rappresentati degli impianti ed infrastrutture del SII come da appositi verbale di prima ricognizione e presa in carico ed eventuali appendici integrative di dettaglio, ove

verranno puntualizzati lo stato di funzionalità degli impianti e le eventuali carenze infrastrutturali e le necessità di adeguamento alle vigenti normative di legge in materia ambientale e di sicurezza.

ART. 4

CARATTERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Servizio Idrico Integrato, oggetto principale del presente contratto, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla relativa normativa di settore.

ART. 5

PRINCIPI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La Società è tenuta ad applicare all'utenza ricadente nei Comuni succitati, la Carta dei Servizi approvata dall'ATI con deliberazione n.8 dell'11 ottobre 2019, nonché il vigente Regolamento di Distribuzione Idrica in atto adottato dalla società e ad applicare per il servizio di fognatura il regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046. (GURS n.67 del 29 novembre 1997), facendo riferimento per il servizio di depurazione ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Nell'espletamento dei servizi affidati, la Società si obbliga a rispettare gli standard minimi di qualità del presente contratto, utilizzando le risorse disponibili entro i limiti del fatturato riscosso dalla utenza servita ricadente nei Comuni di riferimento.

In particolare la società provvederà :

- Ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantità e con la qualità richieste e ciò, comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponibili;
- A garantire il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi e ciò compatibilmente con il loro attuale stato d'uso e di funzionalità;
- Ad assicurare la manutenzione ordinaria degli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi;
- Ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti;
- A sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale dei servizi;
- A garantire la parità di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, ove le stesse siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di Utenti.

ART. 6

ACCESSO AGLI ATTI SOCIETARI

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

La Società è tenuta a svolgere la propria attività secondo i principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come recepita con L.r. 10/91, nonché del D.P.R. 27 Giugno 1992 n. 352, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Inoltre, la Società sarà tenuta ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dei servizi nonché sul risparmio e sulla sicurezza.

TITOLO II

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 7

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E

ADOZIONE DEI RELATIVI REGOLAMENTI

La società provvederà, entro i limiti del fatturato riscosso dalla utenza servita ricadente nel Comune di riferimento:

1. A svolgere il servizio di cui all'art. 2, con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, procurando che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico finanziario, quale presupposto della regolarità del servizio nel tempo;
2. Ad effettuare la sola manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni utilizzati nella gestione del servizio e ad assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la loro migliore conservazione;
3. Ad effettuare le forniture di materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
4. Ad eseguire i più opportuni controlli sulla qualità dell'acqua distribuita, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa;
5. A destinare al servizio e alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità;
6. Ad assistere l'ATI ed i Comuni nelle pratiche relative alle richieste di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, da inoltrare alle Autorità competenti e necessarie per la gestione del servizio e per la gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti;
7. A tenere costantemente informato l'ATI ed i Comuni su fatti e circostanze impreviste che possono incidere sulla regolarità del servizio.

ART. 8

APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Per la conclusione di contratti, per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare le norme di legge in materia ad essa applicabili ed a garantire, comunque, la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure.

ART. 9

USO DEGLI IMPIANTI E DELLE BANCHE DATI

Gli impianti esistenti necessari e utilizzati per la gestione del Servizio Idrico Integrato restano in proprietà e nella materiale disponibilità dei Comuni e vengono per tutto il periodo della gestione dati in uso gratuito alla Società. Alla Società verranno consegnati i duplicati delle chiavi di accesso agli impianti. In particolare, gli impianti acquedottistici concessi in uso gratuito, restano comunque, in quanto tali, soggetti al regime del Demanio Comunale.

La società dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria, entro i limiti del fatturato riscosso dalla utenza servita ricadente nel Comune di riferimento.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, la società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio.

I Beni da gestire, già oggetto di una prima ricognizione, saranno indicati nel dettaglio nei verbali di consistenza di cui al predetto art.3 ultimo comma che sarà redatto, in contraddittorio tra le parti con indicati il loro attuale stato d'uso e gli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.

ART.10

CONTROLLO DI QUALITA'

All'ATI è riservata facoltà di controllare e verificare che l'acqua distribuita e le modalità di gestione dei servizi rispondano alle specifiche tecniche di settore.

La Società è tenuta a collaborare in ogni modo con i Comuni per consentire allo stesso il corretto ed efficace esercizio di tale attività di controllo.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIARI

ART.11

CORRISPETTIVI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I Comuni riconoscono che la gestione del servizio idrico integrato e dei relativi impianti deve svolgersi in condizioni che consentano il conseguimento di risultati gestionali adeguati ai mezzi economici e finanziari impiegati e, comunque, di equilibrio economico.

Alla Società competono integralmente le tariffe che costituiscono il corrispettivo del servizio pubblico integrato, nonché i corrispettivi relativi ai servizi accessori (ad es. allacci, spostamenti, ecc.).

Le tariffe nel periodo di gestione sono riscalate direttamente dalla Società che viene a tal fine autorizzata alla fatturazione dei consumi agli utenti finali.

Alla Società competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali la produzione di energia elettrica, la distribuzione dell'acqua per usi diversi da quello potabile, le analisi di laboratorio nonché i compensi per progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili.

Al fine di affidare ad AMAP S.p.A. a regime anche il compito di assicurare gli investimenti per le infrastrutture del SII nei Comuni l'AMAP resta obbligata a presentare all'ATI Palermo la proposta di adeguamento tariffario da applicarsi a tutti i comuni in gestione e, quindi, anche per i predetti Comuni, ai sensi della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTL-3) e ciò secondo la tempistica ivi prevista.

Detta proposta contenente, tra l'altro, il Piano degli Interventi di manutenzione straordinaria e investimenti relativo ai Comuni sopra detti sarà trasmesso, previa approvazione dell'ATI Palermo, alla competente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ciò in conformità alla citata deliberazione in materia.

Resta espressamente convenuto tra le parti che solo ad avvenuta approvazione delle nuove tariffe l'AMAP S.P.A. provvederà a garantire la gestione del SII comprensiva dell'attuazione degli investimenti e manutenzioni straordinarie che verranno previsti nel predetto Piano dei Interventi MTI3.

Sino a quando i predetti adeguamenti tariffari non saranno approvati, l'AMAP garantirà la sola gestione del SII entro i limiti di effettiva copertura derivante dal gettito effettivamente riscosso dalle utenze ricadenti nei territori dei Comuni di cui sopra e ciò in applicazione delle tariffe del SII approvate dall'ATI Palermo con deliberazione n. 9 del 11 ottobre 2019 e nell'articolazione di cui alla deliberazione ATI n.4 del 12 aprile 2019 e ciò nelle more della revisione degli assetti tariffari ed approvazione da parte dell'ARERA nel nuovo ampliato contesto gestionale unitario come da pianificazione in fase di aggiornamento ai sensi della Deliberazione dell'ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 (MTI3).

Nel caso in cui per situazioni emergenziali si renda necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di carattere eccezionale ed urgente e, quindi, nei soli casi necessari ad assicurare la continuità di esercizio degli impianti esistenti nel loro attuale stato d'uso, questi saranno effettuati dalla società entro i limiti della disponibilità finanziaria derivante dal fatturato riscosso o ove possibile in anticipazione a gravare sugli assetti tariffari da predisporre in conformità alle nuove tariffe secondo il MTI3 ARERA.

Sino all'approvazione ed applicazione dei nuovi assetti tariffari, restano di esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali la pianificazione e la esecuzione, con oneri a proprio carico, degli investimenti per nuove opere del SII e le manutenzioni straordinarie programmabili su opere del SII date in uso alla società.

ART. 12
CONTABILITA'

La Società dovrà tenere a disposizione dell'ATI una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio oggetto del presente contratto per ogni Comune.

TITOLO IV
RAPPORTI CON GLI UTENTI

ART. 13
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione dell'acqua agli utenti è definito direttamente dalla Società, anche nel rispetto della Carta dei Servizi approvata dall'ATI con la deliberazione n. 8 dell'11 ottobre 2019.

La società subentra nei contratti di fornitura del SII già in essere tra i Comuni e l'utenza del proprio territorio a decorrere dalla firma del presente contratto di servizio.

I nuovi contratti di somministrazione saranno stipulati dalla società.

La Società deve assicurare la massima diffusione delle prestazioni fornite, in modo da consentire agli utenti una completa informazione sulla Carta dei Servizi, sui regolamenti, sulle condizioni contrattuali in vigore relative ai servizi erogati e alle tariffe applicate.

La società dovrà attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra utente e gestore, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

ART. 14
CONTROLLO DEI SERVIZI

Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte della Società per lo svolgimento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, i Comuni si riservano di procedere tramite l'ATI Palermo all'effettuazione di controlli, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

TITOLO V
OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

ART. 15
OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ

Per l'espletamento dei Servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro.

La Società dovrà assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché il corretto svolgimento delle mansioni da parte dello stesso personale.

Il personale a contatto col pubblico sarà dotato, a cura e spese della Società, di visibile tesserino di riconoscimento.

ART. 16
OBBLIGHI DEI COMUNI

I Comuni si impegnano ad agevolare l'attività della Società per il miglior espletamento dei servizi, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'ATI ed i Comuni suddetti, in particolare, si impegnano ad informare la Società relativamente agli aspetti connessi con la gestione dei servizi e per la localizzazione dei relativi impianti e consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in possesso della stessa Amministrazione, necessarie e/o connesse all'attività della Società, senza alcun addebito di costi.

Ai fini che precedono, l'ATI ed i Comuni assumono l'impegno di concedere alla società senza oneri a suo carico: l'occupazione del suolo per la posa di sotto servizi, autorizzazioni e nulla osta o costituire servitù, diritti d'uso, di superficie, di comodato o di porre in essere altri negozi giuridici - nonché di adottare provvedimenti - che prevedano l'imposizione di vincoli a carico di terzi, quando tali vincoli possono essere imposti esclusivamente, o anche solo più efficacemente, dallo Stesso Comune.

Ove in esito alla ricognizione sullo stato delle infrastrutture le stesse dovessero risultare non adeguate alla vigente normativa ambientale o aventi carenze strutturali e funzionali non risolvibili con interventi gestionali o di mera manutenzione ordinaria, l'ATI ed i Comuni si impegnano a mallevare la società da qualsivoglia responsabilità penale e/civile eventualmente derivante.

La Società sarà unica responsabile dell'eventuale pagamento delle sanzioni irrogate dovute a carenza di manutenzione ordinaria, fermo restando l'esclusione di ogni addebito a suo carico negli altri casi di cui al precedente comma del presente articolo.

I Comuni si impegnano per la durata iniziale di 12 mesi a garantire l'affiancamento del personale comunale impiegato nel SII al personale AMAP S.p.A., restando convenuto che potranno essere attivate tra le parti forme di cooperazione che prevedano l'utilizzo in distacco o comando del personale del Comune nelle forme convenzionali e di legge.

I Comuni si impegnano a collaborare in ogni modo con la società per consentire la diffusa ricognizione dell'utenza e la conseguente corretta applicazione del ciclo attivo di fatturazione ed il regolare pagamento delle prestazioni del SII.

Tra le parti si dà atto che i Comuni hanno tutti provveduto a consegnare alla società, la banca dati utenze del SII, con ultima lettura di consumo e lo stradario aggiornato degli stessi Comuni ed a garantire l'accesso diretto alle loro banche anagrafiche ed alle altre banche dati comunali (TARI - TASI).

I Comuni che hanno fruito di forniture idriche di acqua all'ingrosso da parte di AMAP si impegnano a versare alla stessa il corrispettivo fatturato e dovuto per le forniture ricevute sino al subentro di AMAP nella gestione del SII.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI - ASPETTI ORGANIZZATIVI

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto e, comunque, di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2.

Ciò premesso, comunque, la società ha piena facoltà di utilizzare, nei modi di legge, le forme di esternalizzazioni di lavori e servizi e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità.

ART. 18

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti

in vigore, nonché le ordinanze comunali o degli altri enti competenti e, in particolare, quelle degli enti aventi rapporti con i servizi della Società stessa.

TITOLO VI

RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONTROVERSIE

ART.19

CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Alla scadenza avrà termine, unitamente all'affidamento dei servizi, la facoltà d'uso gratuito dei beni e degli impianti inerenti la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in ambito comunale.

ART.20

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alle parti del presente contratto costituiranno causa di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 C.C.

Ove i Comuni decidano di recedere anticipatamente dal presente contratto, la società avrà diritto di percepire le tariffe del SII sino al completo ripiano dei costi di gestione sostenuti nel periodo di riferimento.

ART. 21

MODIFICAZIONI CONSENSUALI DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

ART.22

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Palermo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex articoli 1362 e 1363 C.C.

Tra le parti si dà atto di avere preso piena conoscenza di tutta la documentazione in precedenza richiamata.

ART. 24

REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata autenticata, sarà registrato in caso d'uso, secondo previsioni di legge, con spese a carico del Comune.

Ai fini dell'applicazione dell'art.40 del D.P.R. 26/4/1986 n.131, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale in triplice copia.

Si allegano:

A. Tariffe del SII e Tabella Costi.

Per l'ATI Palermo

Per i Comuni di

Per L'AMAP S.p.A.